

Allegato "B" all'atto in data 2 agosto 2024.
Rep. n. 8874/7186

STATUTO

Denominazione

Art. 1

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") è costituita l'"Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali - Ente del Terzo Settore", siglabile "A.I.V.P.A. - ETS", (di seguito l'"Associazione").

L'associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito "lo Statuto"), dal CTS e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile"). Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione si articola al suo interno in gruppi di Studio e associazioni ad essa affiliate.

Sede

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di Pecetto Torinese (TO) Strada Chieri n. 48.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede, deliberato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito del medesimo Comune. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea degli associati che modifica lo Statuto.

Durata

Art. 3

L'associazione ha durata indeterminata.

Scopo

Art. 4

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di divulgazione medico-scientifica e di formazione nel settore medico veterinario e nei settori ad esso correlati.

L'Associazione è animata da principi solidaristici e diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue lo scopo di educare e sensibilizzare ad una cultura del rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla tutela degli animali da compagnia.

Persegue tali scopi attraverso l'organizzazione di congressi, seminari, corsi e pubblicazioni, avvalendosi della collaborazione di persone, enti, sodalizi pubblici e privati, ritenuti utili allo scopo, anche favorendo, nel suo ambito, la costituzione di gruppi di studi specialistici.

L'associazione non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, né svolgerà direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale o di tutela di categoria.

L'Associazione e i componenti degli organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

Oggetto

Art. 5

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale e di promozione sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia degli animali di affezione e alla prevenzione del randagismo ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse, anche commerciali, nei limiti di cui all'art. 6 CTS. Essa potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 CTS e s.m.i.

Volontari e Lavoratori Dipendenti

Art. 6

L'associazione può avvalersi, ai sensi degli artt. 16 e 17 CTS, di lavoratori dipendenti e volontari quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Sono volontari gli Associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 CTS.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla Normativa Applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Associati

Art. 7

Possono essere membri dell'Associazione (di seguito "Associati") tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, e che ne accettino lo Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli Associati a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo, o un Consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. Tale decisione deve essere motivata. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di Associato da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di Associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo

Associato. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è senza indugio annotata nel libro degli Associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile a nessun titolo e per nessun motivo.

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli Associati hanno i seguenti diritti: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'Associato l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'Associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy.

Tutti gli Associati hanno i medesimi obblighi così come fissati dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. In particolare, essi tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare puntualmente le quote associative annuali entro la data del 31 (trentuno) gennaio. Il pagamento verrà effettuato con le modalità richieste dal Segretario.

Le quote associative saranno proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione non sono a nessun titolo ripetibili dagli Associati.

Gli Associati si distinguono in:

a) Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

b) Associati Onorari: coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si sono distinti nel campo della ricerca o dell'insegnamento nel campo degli animali d'affezione e che si sono resi particolarmente utili ed attivi nel governo dell'Associazione.

Gli Associati Onorari non hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa.

b) Associati Ordinari: coloro per i quali il Consiglio Direttivo ha espresso parere favorevole e che accettano lo statuto dell'Associazione e sono in regola con la quota associativa.

Ogni candidato all'ammissione come Associato Ordinario dovrà compilare un apposito modulo, dal quale dovranno risultare le sue generalità complete, età, domicilio e indirizzo, numero di telefono, numero di partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo email nonché la sua accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione.

Perdita della qualifica di Associato

Art. 8

La qualifica di Associato può essere persa per recesso, decadenza o esclusione. L'Associato può in ogni momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il

recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

Gli Associati decadono automaticamente da tale qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali per due anni consecutivi.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative, dei principi e dei valori fondativi dell'Associazione, l'Associato può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, previa comunicazione fattane all'Associato stesso, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea che delibera in merito in occasione della sua successiva convocazione.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote associative nè di altri contributi eventualmente versati all'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 9

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli Associati. Le cariche sociali sono elettive e non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Chiunque ricopra una carica o assume un incarico in un organismo dell'Associazione deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Probiviri e) l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; b) libro degli Associati; c) registro dei Volontari; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Assemblea degli Associati

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati verrà convocata almeno una volta l'anno dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. La comunicazione agli Associati verrà inviata almeno 15 (quindici) giorni prima la data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica o per via telematica, contenente: l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure con altre modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte degli aventi diritto.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione, almeno un'ora più tardi, qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera con la

maggioranza dei voti.

E' possibile rilasciare deleghe, anche a un soggetto privo della qualità di Associato, per la partecipazione all'Assemblea.

In tale occasione verranno udite le relazioni economico-finanziarie, ed in seguito si provvederà a:

- approvare le relazioni suddette, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo che preventivo;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;
- nominare, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea straordinaria può essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o di almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo; di tale assemblea verrà inviata convocazione con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

L'Assemblea Straordinaria con carattere d'urgenza potrà essere convocata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso tramite posta elettronica o per via telematica.

L'ordine del giorno sarà limitato alla discussione dei soli argomenti oggetto della convocazione.

È in ogni caso riservata alla competenza dell'Assemblea generale straordinaria ogni delibera su eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione

Proposte di modifiche dello statuto da parte degli Associati saranno inviate per iscritto al Presidente, firmate da cinque Associati, non meno di un mese prima dell'assemblea. Il Presidente dovrà provvedere al loro inserimento nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

Si applica l'art. 21 c.c. in merito alle funzioni e ai quorum, costitutivi e deliberativi, dell'assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo

Art.11

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Onorario; dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri.

Le cariche sociali da chiunque ricoperte non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di componenti il Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti e così via.

Qualora il numero dei dimissionari risultasse superiore a tre si provvederà a nuove elezioni.

Dopo ogni triennio il Presidente Onorario lascia il Consiglio Direttivo, gli subentra il Presidente, la cui carica, a sua volta, sarà ricoperta dal Vice Presidente.

Decadono quindi dal Consiglio Direttivo il Presidente Onorario e i due Consiglieri.

L'Assemblea degli Associati vota tre nuovi membri del Consiglio Direttivo. Segretario, Tesoriere e Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella stessa giornata delle votazioni, o comunque nel più breve tempo possibile per ratificare la nomina del Presidente Onorario, il Presidente e per eleggere tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Vice Presidente e, qualora fosse ritenuto opportuno, un nuovo Segretario e/o Tesoriere.

Le votazioni per le cariche dovranno essere fatte mediante una scheda, nella quale dovranno essere precisati un massimo di tre nominativi quali membri del Consiglio Direttivo, tre nominativi quali componenti il Collegio dei Probiviri più un nominativo quale supplente.

In tutti i casi dovranno essere specificati nome e cognome dei prescelti. Non sono ammesse votazioni per delega.

Qualora nel Consiglio Direttivo si dovesse rendere vacante un posto, subentrerà l'Associato non eletto che avrà avuto più voti. Questo vale anche se le vacanze dovessero essere più di una, fino al limite di tre.

Se i posti vacanti saranno quattro o più, si procederà a nuove elezioni entro 180 (centoottanta) giorni; in questo periodo il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Se si renderà vacante il posto di Presidente, subentrerà automaticamente il Vicepresidente.

Se dovesse rendersi vacante il posto di Vicepresidente o quelli di Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo si riunirà nel termine di trenta (30) giorni per coprire le cariche rese vacanti.

Il Consiglio Direttivo è responsabile del funzionamento dell'Associazione nei limiti stabiliti dallo statuto. Esso deve inoltre fissare le date delle assemblee e dei congressi e dei corsi di aggiornamento, nonché curarne lo svolgimento.

A sua discrezione il Consiglio Direttivo potrà affidare determinati incarichi ad altri Associati, od anche a non associati, i quali dovranno tempestivamente informare il Presidente di tutti gli sviluppi.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; studia e coordina problemi e proposte che interessano l'associazione; attua quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari, sempre dopo averne avuto mandato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca, ove qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo ed eventuali Commissioni formate da Associati e non associati, incaricate dal Consiglio Direttivo, dandone preavviso tramite posta elettronica o per via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima.

Per cause emergenti la convocazione potrà essere effettuata telefonicamente.

Il Presidente dovrà presentare all'Assemblea annuale una relazione economico-finanziaria dell'attività svolta e un preventivo dell'attività da svolgere nell'anno seguente.

Il Presidente rappresenta legalmente sia l'Associazione che il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente allorché questi sia impedito.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta dal Presidente o,

a sua delega, dal segretario. Essa dovrà essere inviata tramite posta elettronica o per via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e contenere l'Ordine del Giorno della riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora siano presenti almeno cinque componenti e potrà essere svolta anche tramite posta elettronica o per via telematica.

Il Consiglio Direttivo potrà, a maggioranza, decidere di proporre all'assemblea una modifica dello Statuto, che dovrà essere inserita nell'Ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea stessa.

Collegio dei Probiviri

Art.12

Il Collegio Probiviri è costituito da tre Associati, non facenti parte del Collegio Direttivo.

I componenti del collegio probiviri e del collegio dei revisori dei conti eletti ed eleggibili non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Accademia.

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e verranno eletti dai soci presenti all'Assemblea.

La nomina dei componenti eleggibili del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto; in questa circostanza saranno nominati tre scrutatori.

In caso di parità dei voti conseguiti nelle elezioni, verrà effettuata l'estrazione a sorte del nominativo.

Qualora nel Collegio dei Probiviri dovesse rendersi vacante un posto, subentrerà l'Associato supplente.

Il Collegio dei Probiviri agisce sotto la presidenza del membro più anziano di età e dovrà esplicare le seguenti funzioni: cercare di comporre le vertenze eventualmente insorte fra Associati e decidere sui provvedimenti da adottarsi nei confronti degli Associati che abbiano violato lo statuto dell'Associazione.

La denuncia di infrazione e le richieste d'intervento andranno presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione, il quale, dopo averne informato il Consiglio Direttivo, le trasmetterà al Collegio dei Probiviri, indirizzandole al membro più anziano.

Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri potrà infliggere agli Associati sono:

- ammonimento;
- censura;
- espulsione.

Tali sanzioni verranno comunicate all'interessato, mediante raccomandata o PEC ed al Presidente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili di fronte all'Assemblea, la quale delibererà con voto segreto.

Il ricorso deve essere inviato per iscritto al Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata.

Segretario e Tesoriere

Art.13

Il segretario tiene l'elenco degli Associati, registra le presenze alle riunioni, cura il disbrigo della normale corrispondenza.

Il Tesoriere custodisce i fondi, rendendone conto all'Assemblea Generale

annuale e al Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo richiederà; provvederà alla esazione delle quote ed all'invio delle tessere associative.

Il Tesoriere predispose il conto consuntivo annuale unitamente alla relazione economico-finanziaria e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e, successivamente, all'approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della Associazione, unitamente agli incarichi retribuiti dall'Associazione.

Cessando dalla carica il Tesoriere trasmetterà in consegna al suo successore, in presenza del Presidente e di un Consigliere, i fondi sociali, i libri contabili e qualsiasi altra proprietà dell'Associazione, stendendone regolare verbale.

Gruppi Locali

Art.14

Sono istituiti i Gruppi locali dell'Associazione, i quali:

- a) riuniscono gli Associati di una Regione o di più regioni limitrofe;
- b) sono diretti da un Segretario di Gruppo, convalidato dal Consiglio Direttivo che, con rappresentanza ufficiale, può, all'occasione, essere a ciò delegato dal Presidente;
- c) non stabiliscono norme, attività, iniziative che non siano precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo;
- d) dovranno autofinanziarsi; solo in casi eccezionali potranno usufruire di sovvenzioni, nella misura che verrà caso per caso stabilita tra il Segretario del gruppo ed il Consiglio Direttivo.

Rappresentanze Regionali

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina, in ciascuna delle regioni d'Italia o stati esteri in cui sono presenti degli Associati, un referente regionale. Il referente regionale dev'essere un Associato in regola con il pagamento delle quote e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione. Il referente regionale, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, funge da rappresentante dell'Associazione nella regione di appartenenza, curando i rapporti con le realtà locali, sia pubbliche che private. Qualunque decisione da prendere o attività da svolgere a livello locale inerente alle attività dell'Associazione deve essere preventivamente concordata dal Referente Regionale con il Consiglio Direttivo ed autorizzata da quest'ultimo.

Comitato Scientifico, Attività Scientifiche e Rapporti Con Altre Associazione Scientifiche

Art. 16

Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la produzione tecnico scientifica della Associazione.

Il Coordinatore è il Presidente.

Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Etico della Associazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Associazione.

Il Comitato verificherà la qualità della produzione scientifica utilizzando indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Patrimonio ed Entrate

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli Associati; b) contributi e liberalità degli Associati e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati e Associati; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti degli Associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli Associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Esercizio e Bilancio

Art. 18

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea degli Associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 CTS, e dunque: a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila); b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio secondo le

apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Scioglimento

Art. 19

L'Associazione si scioglie nelle ipotesi di legge e qualora ciò sia richiesto da almeno i due terzi degli Associati ed approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra Associazione di promozione simile, ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola Compromissoria

Art. 20

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Disposizioni Finali

Art. 21

Tutti gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del Codice civile concernenti in particolare le Associazioni e le relative disposizioni di attuazione.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì due agosto duemilaventiquattro.

In originale firmato:

MERLO STEFANO

ELENA SIMONCELLI - NOTAIO

